

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N° 9522

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 26 luglio 2012;

visto l'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 1, comma 187 e successive modificazioni e integrazioni, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente i limiti di spesa entro i quali le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato;

visto l'art. 1, comma 188, della predetta legge n. 266/2005, il quale fa salva la possibilità per gli enti di ricerca di avvalersi di contratti di lavoro flessibile i cui oneri non risultino a carico del fondo di finanziamento degli enti;

visto il comma 1 dell'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, che conferma, relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato, le disposizioni vigenti in materia;

visti i contratti, gli accordi e le convenzioni, a tutt'oggi in essere, stipulati con Enti, Associazioni o Istituti, anche straniere, per la realizzazione di programmi di ricerca e di progetti scientifici, la gestione di servizi tecnici o per altre attività di ricerca, in relazione ai quali è prevista l'erogazione in favore dell'INFN di finanziamenti e contributi per quanto forma oggetto dei contratti, accordi e convenzioni stessi;

viste le richieste pervenute dai Direttori delle strutture dell'Istituto di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione, in ordine alla necessità di avvalersi di personale straordinario per la realizzazione dei predetti programmi e progetti e/o per la gestione di servizi tecnici;

riconosciuta la validità e l'urgenza delle richieste;

preso atto della disponibilità residua, alla data odierna, dei predetti finanziamenti e contributi economici;

nell'ambito della delega attribuita dal Consiglio Direttivo con deliberazione in data 24 gennaio 1996, n. 5274;

DELIBERA

- 1) Di assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 90 giorni - ai sensi dell'art. 36, comma 11, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni - il personale specificato nel prospetto allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Gli oneri derivanti dalle suddette assunzioni, valutati complessivamente in Euro 19.392,50 troveranno copertura quanto a euro 14.780,56 sul capitolo 1203-10 (competenze fisse al personale a tempo determinato), quanto a euro 3.444,98 sul capitolo 1208-10 (contributi obbligatori personale a tempo determinato) e quanto a euro 1.166,96 capitolo 2401-10 (IRAP) del bilancio dell'Istituto, mediante l'utilizzazione dei finanziamenti e dei contributi economici richiamati in narrativa e secondo le specifiche indicazioni contenute al riguardo nel predetto prospetto allegato alla presente deliberazione.
- 3) Il personale di cui al precedente punto 1) dovrà prendere servizio entro il termine massimo di tre mesi successivi alla data della presente deliberazione, trascorsi i quali le assunzioni di che trattasi non saranno più effettuabili.

Finanziamento costi contratto	Struttura	n. posti	Livello Professionale	Profilo Professionale	Motivazione
----------------------------------	-----------	----------	--------------------------	--------------------------	-------------

Common Funds OPERA	L. N. Gran Sasso	2	VI	CTER	lavori straordinari per l'esperimento OPERA connessi ad attività di gestione delle operazioni riguardanti il prelievo di brick, lo sviluppo delle emulsioni e le misure dei CS
-----------------------	-------------------------	---	----	------	--

Copia conforme

Copia conforme